

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0009519
032101.01.4113.149

Roma, 19 luglio 2012

OGGETTO: - Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, inviata il 02 febbraio 2012, si rappresenta che l'indicazione normativa del punto 64 del DM 31/07/1934 che recita "*I passi d'uomo, devono essere racchiusi in un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, coperto da chiusino, provvisto di serratura a chiave*" non è stata oggetto di modifica.

È utile rammentare inoltre, che in data 22 settembre 2000 l'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, con nota prot. N. P1030/4113 sott. 149 si è espresso, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritenendo ammissibile l'utilizzo presso gli impianti di distribuzione carburanti, in aree non carrabili, di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d'uomo dei serbatoi realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.

Si rammenta infine che, qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della regola tecniche di prevenzione incendi vigente, l'interessato può presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio ai sensi dell'art. 7 del d.P.R 151/11.

Richiesta

Con riferimento al rapporto della Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, estratto verbale della seduta n. 2/2218 del 10.02.1994, che esprime un parere nei confronti dell'utilizzo di pozzetti di contenimento, vasche di contenimento, e tubazioni flessibili interrate in polietilene, sul quale è testualmente scritto:

"Per quanto attiene il pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati si ritiene che possa essere installato a condizione che sia ubicato all'interno di un pozzetto in muratura così come previsto dal D.M. 31.7.1934."

si chiede a codesto spettabile ufficio se tale prescrizione sia da considerarsi tuttora valida ed obbligatoria o se sono state emanate ulteriori diverse indicazioni o prescrizioni in materia.

Ad ogni buon fine si allega copia dell'estratto verbale di cui sopra.

(Sono omessi gli estratti del verbale. N.d.R.)